

IL DECRETO GIUSTIZIA “PER LA CRESCITA” E I NUOVI TERMINI PROCESSUALI

Vittorio Colomba

Ogni qual volta un Governo annuncia con enfasi l'entrata in vigore di una *Riforma della Giustizia*, molti operatori del diritto vengono colti da un misto di speranza e perplessità. La speranza è quella di ottenere la registrazione di qualche arrugginito ingranaggio dei farraginosi meccanismi giudiziari, mentre il timore è quello di veder frustrate le proprie aspettative attraverso innovazioni mal concepite e non funzionali allo scopo.

L'ultima *riforma* che, almeno in buona parte, è legittimo inserire nell'elenco delle aspettative deluse, è quella di cui al D.L. 83/2015, coordinato con la legge di conversione n. 132 del 6 agosto 2015, meglio noto come il “*Decreto Giustizia per la crescita*”.

Le misure adottate, si legge in un comunicato stampa diffuso dal Governo, “*muovono da un principio comune: un'azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con benefici sul piano occupazionale e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo*”.

Ma cos'ha impedito, finora, di “*affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale*”?

Personalmente avrei risposto richiamando alla memoria, senza alcuna pretesa di originalità, problemi atavici del nostro Paese: l'inefficacia di alcune norme, la cattiva organizzazione dei tribunali e, più in generale, l'inefficienza di molti uffici della Pubblica Amministrazione.

La risposta che, al contrario, mi pare di poter leggere tra le righe della riforma mi ha del tutto spiazzato giacché questi ostacoli parrebbero quasi derivare dal lavoro degli avvocati.

Non saprei, sinceramente, in che altro modo intendere le modifiche apportate al regime dei termini in molte fasi del processo esecutivo immobiliare.

Gli Ufficiali Giudiziari – le cui funzioni e funzionalità già da tempo dovrebbero essere oggetto di una seria riflessione – anziché spronati ad una maggiore efficienza, sono stati sgravati di un ulteriore obbligo, vale a dire quello relativo al deposito degli atti in tribunale.

E' l'avvocato a doversi fare parte diligente del recupero del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, che dovrà preiscrivere a ruolo entro 15 giorni dalla consegna, ovviamente a pena di decadenza.

Non più entro 90 giorni dalla notifica del pignoramento, ma nel termine dimezzato di 45 giorni, sempre a pena di inefficacia, sarà poi indispensabile che l'avvocato depositi l'istanza di vendita.

Ad essere dimezzato è stato anche il termine per il deposito della documentazione catastale e della relazione notarile, da eseguire non più entro 120 giorni – bensì entro 60 giorni – dall'istanza di vendita.

Termine, quest'ultimo, davvero brevissimo se si considera che in quell'arco temporale dovrà essere depositata anche una copia del pignoramento trascritto presso i registri immobiliari ma che, per il rilascio di tale copia, gli uffici competenti hanno tempistiche spesso del tutto incompatibili con il rispetto della procedura.

In questo quadro, le conseguenze di ogni errore sono semplici quanto disarmanti: come capita quando si è sfortunati ai dadi, si ricomincia tutto da capo.